

Regolamento comunale degli istituti della partecipazione Istanze, petizioni, proposte di deliberazione

Approvato con Deliberazione CC n° 8 del 27.01.2015

Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione
- Art. 4 Istanza
- Art. 5 Petizione
- Art. 6 Petizione rivolta al Sindaco
- Art. 7 Petizione rivolta al Consiglio Comunale
- Art. 8 Proposta di deliberazione
- Art. 9 Richiesta di proposta di deliberazione
- Art.10 Esito della proposta di deliberazione
- Art.11 Norme finali

Art. 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli art. 33 ss. dello Statuto del Comune di Castelfidardo, l'Amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici comunali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità della attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, partecipazione e pubblicità.

Art. 2 – Oggetto

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina:

- a. le istanze;
- b. le petizioni;
- c. le proposte di deliberazione di iniziativa popolare;

Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte e proposte:

- a) da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castelfidardo;
- b) da coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune di Castelfidardo ed abbiano compiuto la maggiore età;

2. Le istanze possono essere sottoscritte e proposte anche dai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 4 – Istanza

1. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifiche questioni o problematiche di interesse collettivo, oggetto dell'attività dell'Amministrazione. Essa può essere inoltrata anche allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, ovvero per chiedere ragioni su singoli aspetti, di interesse pubblico, dell'attività amministrativa.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, può essere rivolta al Sindaco e/o ai Funzionari comunali per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna.

3. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo che, entro tre (3) giorni lavorativi dalla presentazione, trasmette l'atto al Sindaco e/o al Funzionario comunale.

4. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, ovvero il Funzionario comunale rispondono all'istanza.

5. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario preferibilmente per posta elettronica ovvero, ove non sia possibile, tramite posta cartacea.

Art. 5– Petizione

1. Attraverso la petizione vengono sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione comunale o all'attenzione delle apposite commissioni consiliari specifici problemi e/o avanzate possibili soluzioni.

2. La petizione può essere rivolta al Sindaco o al Consiglio comunale.

Art. 6 – Petizione rivolta al Sindaco

1. La petizione rivolta al Sindaco è sottoscritta da almeno dieci (10) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento. Il primo firmatario deve sottoscriverla in qualità di proponente con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni, ovvero deve allegare copia fotostatica di un proprio documento d'identità. Gli altri firmatari devono sempre indicare gli estremi di un documento d'identità (ad esempio carta d'identità, patente etc.).
2. La petizione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo il quale, una volta protocollata, entro tre (3) giorni lavorativi, trasmette la petizione al Sindaco.
3. Entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della petizione, il Sindaco ovvero un Assessore da lui delegato risponde alla petizione.
4. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario preferibilmente per posta elettronica ovvero, ove non sia possibile, tramite posta cartacea.

Art. 7 – Petizione rivolta al Consiglio comunale

1. La petizione rivolta al Consiglio comunale è sottoscritta da almeno centoventi (120) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento. Il primo firmatario deve sottoscriverla in qualità di proponente con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni, ovvero deve allegare copia fotostatica di un proprio documento d'identità. Gli altri firmatari devono sempre indicare gli estremi di un documento d'identità (ad esempio carta d'identità, patente etc.).
2. La petizione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo il quale, una volta protocollata, entro tre (3) giorni lavorativi, trasmette la petizione al Sindaco.
3. Il Sindaco, verificata la regolarità formale della Petizione, trasmette senza indugio al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari il testo della petizione medesima.
4. Di norma entro quindici (15) giorni dalla ricezione della petizione, il Presidente della Commissione consiliare competente di concerto con il Presidente del Consiglio comunale, convoca la Commissione consiliare in una seduta per la discussione della petizione.
5. il Presidente della Commissione consiliare competente comunica al primo firmatario, preferibilmente per posta elettronica ovvero, ove non sia possibile, tramite posta cartacea, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente, precisando l'opportunità e/o la necessità che il medesimo soggetto possa intervenire per delucidazioni e/o chiarimenti.
6. Sul contenuto della petizione la Commissione si può pronunciare a maggioranza dei presenti ed in ogni caso può effettuare le proprie opportune valutazioni.

Art. 8 – Proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi, con eventuale rilevanza esterna.
2. La proposta di deliberazione può essere rivolta al Consiglio comunale o alla Giunta.

Art. 9 – Richiesta di proposta di deliberazione

1. La richiesta di proposta di deliberazione rivolta al Consiglio comunale è sottoscritta da almeno centoventi (120) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento. Il primo firmatario deve sottoscriverla in qualità di proponente con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni, ovvero deve allegare copia fotostatica di un proprio documento d'identità. Gli altri firmatari devono sempre indicare gli estremi di un documento d'identità (ad esempio carta d'identità, patente etc.).
2. La richiesta di proposta di deliberazione rivolta alla Giunta comunale è sottoscritta da almeno venti (20) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento. Il primo firmatario deve sottoscriverla in qualità di proponente con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni, ovvero deve allegare copia fotostatica di un proprio documento d'identità. Gli altri firmatari devono sempre indicare gli estremi di un documento d'identità (ad esempio carta d'identità, patente etc.).
3. La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità:
 - a. forma scritta;
 - b. un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale;
 - c. una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e le valutazioni politico-amministrative;
 - d. una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo;
 - e. l'eventuale indicazione dei riflessi finanziari o economico-patrimoniali sull'ente locale. Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in articoli.
4. I proponenti hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli uffici dell'ente i dati e le informazioni relative alle entrate, alle spese e al bilancio comunale necessari per la formulazione della proposta, comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, chiedendo eventualmente assistenza anche per la formulazione del testo proposto.
5. La richiesta di proposta di deliberazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo il quale, una volta protocollata, entro tre (3) giorni lavorativi, trasmette la petizione al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio comunale, se indirizzata al Consiglio comunale, ed al Segretario comunale.
6. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio comunale, verificano, con l'assistenza del Segretario comunale, la regolarità formale della proposta di deliberazione, accertando la sussistenza dei requisiti indicati ai precedenti commi.
7. Qualora la verifica formale abbia esito negativo, i proponenti possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso i proponenti possono chiedere al Comune di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti.
8. Qualora la verifica abbia esito positivo, il Presidente, nel caso di proposta di competenza consiliare, trasmette senza indugio ai Capigruppo Consiliari il testo della proposta medesima. Qualora invece la proposta sia di competenza della Giunta comunale essa, una volta acquisiti i prescritti pareri indicati al comma 13 del presente articolo, sarà iscritta all'ordine del giorno della Giunta nella modalità indicate al successivo art. 10, comma 2.
9. Di norma entro dieci (10) giorni dalla ricezione della proposta, il Presidente della Commissione consiliare competente, di concerto con il Presidente del Consiglio comunale, convoca la Commissione consiliare in una seduta per la relativa discussione.

10. il Presidente della Commissione consiliare competente comunica al primo firmatario, preferibilmente per posta elettronica ovvero, ove non sia possibile, tramite posta cartacea, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente, precisando eventualmente l'opportunità e/o la necessità che il medesimo soggetto possa intervenire per delucidazioni e/o chiarimenti.

11. La proposta di deliberazione può essere modificata in Commissione solo se il proponente presente si dichiara favorevole.

12. In ogni caso, la Commissione consiliare, a maggioranza dei presenti, potrà sempre formulare un diverso testo da sottoporre anch'esso all'esame del Consiglio comunale. A tal fine il relativo testo (o i relativi testi) saranno trasmessi senza indugio, a cura del Presidente della Commissione consiliare, al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di cui al successivo articolo 10, comma 1.

13. La proposta di deliberazione, accompagnata dall'eventuale diverso testo di cui al precedente comma, che non siano atto di indirizzo, saranno anche inviati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., al competente Funzionario comunale, responsabile per materia, ed al Funzionario responsabile del Settore finanziario, per la redazione del prescritto parere di regolarità tecnica e contabile.

Art. 10 – Esito della proposta di deliberazione

1. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di norma entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione, e comunica al primo firmatario la data e l'ordine del giorno del consiglio comunale in cui la proposta viene inserita.

2. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza della Giunta, di norma entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno della Giunta.

3. La deliberazione sulla proposta originaria non ammette emendamenti o modifiche. Essa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta.

4. Il Sindaco, se la proposta è stata esaminata dalla Giunta, o il Presidente del Consiglio comunale, se la proposta è stata esaminata dal Consiglio comunale, comunicano al primo firmatario, preferibilmente per posta elettronica ovvero, ove non sia possibile, tramite posta cartacea, l'esito della votazione finale.

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare.

2. Le norme regolamentari si applicano a tutte le istanze, petizioni e proposte protocollate presso questo Comune a partire dalla data di entrata di vigore.

3. Il presente regolamento sarà pubblicazione nel sito web di questo Comune, nell'apposita sottosezione dell' *Amministrazione Trasparente*.